

ORIENTAMENTI

ANNALISA MANGIARACINA

Prove tecniche per la “soppressione” del giudizio di appello?

Con l'obiettivo di contenere l'attuale pandemia, il Governo, attraverso il d.l. n. 149/2020, è intervenuto anche sul giudizio di appello. Due le direttrici fondamentali: contraddittorio cartolare, salvo richiesta delle parti di trattazione orale; camera di consiglio “telematica”. Un binomio pericoloso che richiederà dei correttivi in sede di conversione.

Towards the suppression of the appeal stage?

With the aim of containing the current pandemic, by legislative decree no. 149/2020 the Government has intervened also on the appeal stage. Thus, under two fundamental guidelines: a written contradictory, unless there is a request by the party of oral discussion; “online” chambers. A dangerous binomial that will require adjustments during the conversion into law.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I depositi telematici. - 3. Il contraddittorio “cartolare”. - 4. Gli oneri a carico delle parti. - 5. La camera di consiglio “virtuale”. - 6. Una possibile soluzione.

1. *Premessa.* Gli attuali scenari non lasciano certamente intravedere un futuro luminoso per il giudizio di appello, anzi rivelano la tendenza ad una sua trasfigurazione, come se il controllo di merito fosse un ostacolo nel percorso verso la celere formazione della *res iudicata*. Oggi in nome della pandemia; domani dell'efficienza a tutti i costi.

Fino a qualche giorno fa, ci si confrontava soltanto sul testo del d.d.l. recante «deleghe al Governo per l'efficienza del processo penale e la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti di appello»¹, oggetto di discussione in Commissione Giustizia alla Camera, nel quale si fa spazio un giudizio di appello monocratico, con un rito camerale non partecipato sempre più diffuso. Adesso bisogna fare i conti anche con il d.l. n. 149, c.d. “ristori *bis*”, pubblicato lo scorso 9 novembre².

Con l'obiettivo di contenere il progressivo incremento della curva pandemica, il Governo, già (re)intervenuto sul versante del processo penale “virtuale” con

¹ D.d.l. 2435, presentato alla Camera dei Deputati il 13 marzo 2020. Per un commento all'intero testo v., tra gli altri, GIALUZ, DELLA TORRE, *Il progetto governativo di riforma della giustizia penale approda alla Camera: per avere processi rapidi (e giusti) serve un cambio di passo*, in *Sist. pen.*, 2020, 4, 145 ss.; LA ROCCA, *La prima delega del decennio per la riforma del processo penale: una corsa folle contro il tempo che ora scorre senza contrappesi*, in questa *Rivista*; TRIGGIANI, *La “Riforma Bonafede” della giustizia penale: un anno dall'approvazione della delega per ridare celerità ed efficienza al processo penale (...anche a scapito delle garanzie difensive)*, in *Proc. pen. giust.*, 2020, 3, 759 ss.

² Il d.l. è pubblicato in *Gazz. Uff.*, 9 novembre 2020, n. 279. Il testo, all'art. 24, reca disposizioni sulla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali, nonché sulla sospensione dei termini del procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati.

l'articolato d.l. n. 137 del 28 ottobre scorso (c.d. "decreto ristori")³, introduce adesso ulteriori misure che toccano direttamente il giudizio di appello: il *leit motiv* è quello di abdicare al contraddittorio orale e smaterializzare la camera di consiglio, sulla falsariga di quanto già avvenuto per il procedimento davanti alla Corte di cassazione⁴.

2. *I depositi telematici*. Se ci limitiamo a porre l'attenzione sul giudizio di appello, un punto di contatto tra i due ultimi testi si può rinvenire nell'art. 24 co. 4 del "decreto ristori" che in verità aveva del tutto ignorato il processo di secondo grado, eccetto che sul versante del deposito degli atti. Questo infatti riconosce in generale, e anche ai difensori, fino al 31 gennaio 2021, la possibilità per tutti gli altri «atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati», di ricorrere al deposito con valore legale a mezzo PEC⁵, presso gli indirizzi degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A.⁶. Nel novero degli "atti" non possono che essere inseriti anche quelli di impugnazione, seppure una maggiore precisione terminologica in sede di conversione potrebbe scongiurare il rischio di letture "formalistiche" da parte della giurisprudenza. E non solo. Occorre infatti evidenziare come una diversa disciplina sia stata introdotta, oltre che per le memorie, i documenti e le istanze *ex art. 415 bis* co. 3 c.p.p., anche per "atti" non meglio specificati, da individuare a mezzo "decreti" del Ministero della Giustizia (art. 24 co. 2), per i quali, a pena di "inefficacia", è

³ Il testo è pubblicato in *Gazz. Uff.*, 28 ottobre 2020, n. 269. Per un'ampia analisi v. GIALUZ, DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla "giustizia virtuale" servono maggiore cura e consapevolezza*, in www.sistemapenale.it.

⁴ V., nello specifico, art. 23, co. 8, del d.l. n. 137/2020, a tenore del quale: «Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di Cassazione procede in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale». La norma richiama l'art. 83, co. 12-ter, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto c.d. "cura Italia"), convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27. Per una sintesi degli interventi adottati la scorsa primavera per gestire l'emergenza COVID-19 v., per tutti, NAPOLITANO, *Dall'udienza penale a distanza all'aula virtuale. Nell'impianto normativo della l. 27/2020, di conversione del d.l. 18/2020, come modificata dal d.l. 28/2020, da ultimo convertito dalla l. 70/2020*, in www.sistemapenale.it, 2020, n. 7, 25 ss.

⁵ In termini contrari all'uso della PEC per i difensori, in ragione della natura tassativa delle modalità di presentazione dell'atto di impugnazione fissate dall'art. 583 c.p.p., v., tra le tante, Cass., Sez. I, 8 settembre 2020, in *Mass. Uff.*, n. 27127.

⁶ V. DGSIA, *Indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi ex art. 24, co. 4, del D.L. Ristori*, 9 novembre 2020, con il quale è stato pubblicato l'elenco degli indirizzi PEC assegnati agli uffici giudiziari destinatari dei depositi telematici con valore legale di atti, documenti e istanze di cui all'art. 24 co. 4.

previsto il deposito esclusivamente a mezzo portale (co. 6), escludendosi pertanto la PEC. Queste disposizioni devono essere inoltre armonizzate con la specifica normativa in materia di giudizio in cassazione contemplata all'art. 23 co. 8 del dello stesso decreto.

Pur con i dovuti correttivi, la norma di cui al menzionato co. 4 è da accogliere con favore, in un'ottica di semplificazione e snellimento dei tempi: nella sostanza, anticipa quanto prevede l'art. 7 co. 1 lett. *b*) del d.d.l. 2435 (c.d. Riforma Bonafede)⁷ compiendo un timido passo in avanti verso la "digitalizzazione" del processo penale. Anche se, bisogna riconoscere come l'invio del documento tramite posta certificata richieda, nella disciplina del regolamento ministeriale, un eccesso di formalismo (realizzazione del pdf e firma digitale o firma elettronica certificata)⁸ non solo non previsto per le notifiche alla difesa di atti provenienti dall'autorità giudiziaria, ma gravido di conseguenze nelle ipotesi di mancato rispetto di adempimenti elettronici, peraltro, non semplici da effettuare⁹. Inoltre - essendo rimesse ad un provvedimento ministeriale le caratteristiche della procedura informatica - si affida indirettamente al regime della *soft law* la disciplina sulle regole di ammissibilità delle impugnazioni¹⁰.

3. *Il contraddittorio "cartolare"*. Il testo del d.l. "ristori *bis*", all'art. 23 co. 1, prevede che «fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministe-

⁷ Così strutturato: «prevedere la modifica delle modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione con l'abrogazione dell'art. 582, co. 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale e la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche». In argomento v. GIALUZ, DELLA TORRE, *D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e processo penale: sulla "giustizia virtuale" servono maggiore cura e consapevolezza*, cit., 12 s.

⁸ Cfr. art. 3 del *Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, co. 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio*, 9 novembre 2020. Il co. 5 prevede poi gli adempimenti di cancelleria. In particolare, «ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio».

⁹ Sulle "insidie" degli adempimenti telematici per la difesa v. le considerazioni di BOZZAOTRE, *Il processo penale telematico dal punto di vista della difesa*, in www.giustiziainsieme.it.

¹⁰ Dubbi sono espressi da BOZZAOTRE, *Decreto-legge Ristori, il deposito telematico degli atti penali: significative novità e sconsolanti conferme*, in www.giustiziainsieme.it.

ro faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Già da questa prima parte del dettato normativo emergono non pochi profili di criticità. Ci troviamo infatti al cospetto di una disposizione dalla portata generale, destinata a trovare applicazione in tutti i giudizi di appello, senza tenere in alcuna considerazione eventuali profili di complessità sul piano dell'accertamento. Sembrano esclusi soltanto gli appelli avverso i decreti applicativi delle misure di prevenzione – non rientrando nel *genus* delle sentenze – e quelli avverso la sentenza di non luogo a procedere, non potendo quest'ultima qualificarsi come decisione di “primo grado”: rispetto ai primi gioverebbe comunque maggiore chiarezza.

Con la disposizione, peraltro, si introduce un modello “nuovo” per il giudizio di secondo grado. La direttiva n. 93) della legge delega aveva infatti concepito il procedimento camerale di appello, funzionale ad esigenze di semplificazione, secondo l'archetipo dell'art. 127 c.p.p., e, perciò, limitato ai casi di impugnazione riguardante esclusivamente «la specie o la misura della pena, la concessione delle circostanze attenuanti generiche o l'applicabilità di sanzioni sostitutive, o la concessione di benefici di legge».

Si fa salva l'ipotesi in cui debba procedersi alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p.: scelta pienamente condivisibile e diremmo anche a rime obbligate. Tuttavia, bisogna comprendere come debba essere interpretato l'inciso che segna, come detto, la virata verso l'udienza pubblica: la decisione sulla rinnovazione sia su sollecitazione delle parti ovvero *ex officio*, tanto più nei casi della rinnovazione c.d. “europea”¹¹, richiede l'instaurazione di un contraddittorio effettivo. L'udienza pubblica non può che essere la strada obbligata in tutti i casi in cui la richiesta di rinnovazione sia stata proposta con i motivi di appello e, ancora, qualora il pubblico ministero impugni una sentenza di assoluzione censurando la valutazione delle prove dichiarative. Senza la necessità, pertanto, di alcuna richiesta scritta proveniente dalle parti. Rimane da chiedersi come ci si dovrebbe comportare qualora il giudice decidesse per la rinnovazione *ex officio*, ai sensi dell'art. 603, co. 3, c.p.p., all'esito dell'esame delle conclusioni scritte presentate dalle parti. Il percorso sembra obbligato: la Corte, esaurita la propria valutazione, dovrebbe notificare alle parti il decreto di citazione a giudizio per l'udienza pubblica così da creare le condizioni per pronunciare, nel contraddittorio tra

¹¹ Il riferimento va all'art. 603, co. 3-*bis*, c.p.p., introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103. Importanti principi sono stati ribaditi, da ultimo, da Corte EDU, 10 novembre 2020, *Dan c. Repubblica di Moldova* (no. 2), ric. 57575/14, § 50 ss.

le parti, l'eventuale ordinanza.

Al di là di questi interrogativi di ordine pratico, ciò che desta preoccupazione è la visione del sistema recepita nel testo: la procedura "camerale" diventa infatti la regola, come se la pubblicità dell'udienza e il contraddittorio orale non fossero garanzie costituzionali a presidio, non soltanto del diritto di difesa, ma anche della corretta amministrazione della giustizia. Spetta alle parti o, meglio, costituisce un onere - come dimostra la previsione di un termine perentorio - richiedere la discussione orale (per il pubblico ministero e le parti private) ovvero per l'imputato manifestare la volontà di comparire. Correttivi, questi, che dovrebbero valere a scongiurare eventuali questioni di costituzionalità della norma.

Così procedendo si omologa la disciplina dell'appello a quella dettata per il procedimento di legittimità, come se la natura dei due giudizi fosse la medesima, dimenticando che nel secondo il carattere squisitamente tecnico delle questioni autorizza una diversa modulazione del contraddittorio che esclude la partecipazione personale dell'imputato. Si tratta di un'inversione pericolosa che rischia di trasmettere il messaggio dell'assoluta irrilevanza del contributo offerto dalle parti in sede di discussione orale alla decisione della causa mediante la sequenza discussione/(eventuali) repliche (oggi escluse), sulla quale potrebbero innestarsi eventuali dichiarazioni spontanee. Contributo, invece, che - nell'attuale situazione di sovraccarico in cui versano alcune corti di appello - potrebbe mettere i giudici non relatori della causa nelle condizioni di meglio comprendere le doglianze mosse alla sentenza e partecipare in maniera più consapevole al dibattito che si aprirà nella camera di consiglio. Se sul nodo della camera di consiglio ci soffermeremo tra poco, giova ancora rilevare come il giudizio cartolare d'appello metta in crisi anche l'immediatezza *sub specie* del dibattito relativo alla ricostruzione probatoria offerta dalle parti. Qui il distacco rispetto all'omologa disciplina concepita per il giudizio di cassazione - decisione in camera di consiglio, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale - mostra tutta la sua pienezza. La discussione orale dinanzi al collegio serve sempre, soprattutto, come detto, verso il giudice che meno conosce la causa. Alla Corte di Cassazione invece competono aspetti tecnici, lontani dal fatto, dove l'esame effettuato tramite il ricorso e le memorie, se ben scritti, esige meno un dialogo orale; diversamente dinanzi alla giurisdizione di controllo sul merito, dove la rilettura del complesso probatorio richiede di percepire sfumature istruttorie difficilmente afferrabili con l'atto d'appello e le "nuove" conclusioni scritte. Certo, sul piano temporale l'efficacia delle norme, in virtù di quanto previsto

dall'art. 23 co. 1 del d.l. n. 149/2020, è ancorata al termine ultimo dello stato di emergenza, fissato - dall'art. 1, co. 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 - al 31 gennaio 2021. Ma se, come è stato già notato rispetto ad analoga previsione contenuta nel "decreto ristori"¹², ci troviamo in presenza di un "rinvio mobile", ciò significa che detto termine potrebbe slittare ancora in avanti, qualora lo stato di emergenza medesimo dovesse essere ulteriormente prorogato.

4. *Gli oneri a carico delle parti.* Sul piano procedimentale, la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore - da intendersi riferito, pur in assenza di una specificazione, al difensore di tutte le parti, comprese quelle eventuali - entro il termine, come detto perentorio, di quindici giorni liberi, con conseguente applicazione dell'art. 172, co. 5, c.p.p., prima dell'udienza (art. 23 co. 4). La trasmissione alla cancelleria della corte di appello avverrà, in virtù del rinvio al co. 2 dello stesso articolo, in modalità telematica o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. Entro lo stesso termine perentorio e con le stesse modalità, l'imputato, tramite il proprio difensore, formula la richiesta di partecipare all'udienza¹³; se detenuto, peraltro, deve applicarsi l'art. 23, co. 4, del "decreto ristori", secondo il quale la partecipazione «a qualsiasi udienza» delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, dev'essere assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con «collegamenti da remoto»¹⁴. Rimane il dubbio se si possa procedere con questa modalità anche senza il consenso della parte¹⁵. Chiaramente una norma così congegnata ripropone le delicate questioni sull'effettività del diritto di difesa a fronte di un difensore designato d'ufficio che non sia riuscito a rintracciare prontamente il proprio assistito per metterlo nelle condizioni di scegliere le modalità con cui esercitare il diritto di difesa personale. Il rimedio dovrebbe essere *ex post* quello della restituzione in termini, a condizione però

¹² PESTELLI, *D.L. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e sull'ordinamento penitenziario*, in www.quotidianogiuridico.it.

¹³ Sottolinea come nulla sia previsto per la parte civile MARANDOLA, *Decreto Ristori bis: l'appello cartolare (temporaneo?) e l'allungamento della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nel periodo di emergenza*, in www.ilpenalista.it.

¹⁴ Sul rapporto tra effettività partecipativa e tecnologie v. DI CHIARA, «Come s'uno schermo». *Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in *Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi*, Milano, 2018, 125 ss. Contesta l'uso del termine "da remoto" AMODIO, *Smettiamo di storpiare l'italiano con il lugubre "da remoto"*, in www.sistemapenale.it.

¹⁵ In senso positivo PESTELLI, *D.L. 137/2020 (c.d. Ristori): i nuovi interventi sulla procedura penale e sull'ordinamento penitenziario*, cit.

che si dimostri il caso fortuito o la forza maggiore! Ciò soprattutto in ragione della previsione che riduce il termine ad appena cinque giorni dall'entrata in vigore del decreto, rispetto a quei procedimenti nei quali l'udienza è fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto. Formulata la richiesta la discussione orale, è da escludere che l'udienza possa essere celebrata da remoto, come, invece, sembra paventarsi per il giudizio di legittimità¹⁶.

La mancata attivazione di una delle parti nelle forme e nei termini indicati è sanzionata con la perdita del diritto all'udienza pubblica e l'avvio di un contraddittorio meramente cartolare: infatti, ai sensi dell'art. 23, co. 2, il pubblico ministero entro il decimo giorno precedente l'udienza formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello in via telematica o con i sistemi che saranno individuati. Sarà poi la cancelleria ad inviare l'atto "immediatamente", per via telematica, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria in via telematica, con le modalità di cui all'art. 24 del "decreto ristori" e, quindi, sembrerebbe, pur in assenza di un espresso rinvio al co. 4, a mezzo PEC. Nessuno spazio è riconosciuto alle eventuali repliche¹⁷.

Potrebbe accadere che la cancelleria, in perenne emergenza perché sottodimensionata - una realtà della quale il Ministero ha piena consapevolezza - ritardi o, peggio, ometta l'invio delle conclusioni alle parti private. Queste, non avendo ricevuto alcuna PEC e approssimandosi la data dell'udienza, dovrebbero quindi onerarsi di contattare la cancelleria per non perdere il diritto di argomentare!

5. *La camera di consiglio "virtuale"*. Il testo del d.l. "ristori *bis*" non si ferma qui, ma attraverso il co. 3 dell'art. 23 introduce un'equipollenza tra spazio reale, già fortemente compromesso, e spazio virtuale. Al contraddittorio cartolare si affianca infatti la previsione sulla deliberazione da parte della corte di appello in via telematica¹⁸, con le "modalità" di cui all'art. 23, co. 9, del "de-

¹⁶ V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, "*Le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19*", 2 novembre 2020, leggibile in www.sistemapenale.it.

¹⁷ Sul deposito di memorie e repliche difensive nel giudizio "cartolare" davanti alla Corte di cassazione v., ancora, Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, "*Le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19*", cit., 6.

¹⁸ V. le critiche espresse sul punto dall'UCPI, "L'Unione delle Camere penali Italiane chiede la modifi-

creto ristori”, relativo, come anticipato, al giudizio davanti la Corte di cassazione¹⁹. Qui si prevede che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possano essere assunte mediante collegamenti da remoto, con equiparazione del luogo da cui si collegano i magistrati alla camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Inoltre, il compito di individuare e regolare i collegamenti da remoto viene attribuito, ancora una volta, ad un provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Il momento “sacrale” della deliberazione viene così totalmente smaterializzato da un confronto a distanza, nella camera di consiglio “virtuale”, regolata da un atto amministrativo. Un binomio – contraddittorio orale/camera di consiglio virtuale – pieno di insidie soprattutto perché calato in un sistema processuale che, pur avendo (finalmente) riconosciuto la possibilità di presentare l’atto di impugnazione in forma telematica anche al difensore, non contempla ancora il c.d. “fascicolo telematico”²⁰. Ciò significa che a decidere la causa, soprattutto nei procedimenti più complessi, con diverse posizioni giuridiche, sarà il giudice relatore, sempre più “solo” con il proprio fascicolo cartaceo²¹, così anticipando quella discussa previsione contenuta all’art. 7 co. 1 lett. f) del d.d.l. 2435 che intende introdurre la corte di appello monocratica per i procedimenti a citazione diretta di cui all’art. 550 c.p.p.²²

Superfluo rilevare che la “collegialità” della camera di consiglio – da intendere, per essere tale, in termini di presenza fisica dei suoi componenti nel me-

ca delle norme sui processi in Corte d’Appello contenute nel decreto ristori *bis*”, 8 novembre 2020, p. 2. Si interrogano sulla possibilità di garantire la segretezza della camera di consiglio mediante le piattaforme informatiche MANES, MARAFIOTI, *Giustizia è diritto, non burocrazia*, in *Il Sole 24ore*, 12 settembre 2020, 25.

¹⁹ MARANDOLA, *Il “pacchetto giustizia” del D.L. Ristori: nuove misure per limitare gli effetti pandemici nelle aule di giustizia*, in *Il penalista (web)*, 30 ottobre 2020, p. 5, osserva come «con buona pace della regola della collegialità si prevede che le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto». In precedenza, la camera di consiglio virtuale era stata prevista dall’art. 83, co. 12-*quinquies* del d.l. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella l. n. 27/2020. Secondo LORUSSO, *Il cigno nero del processo penale*, in www.sistemapenale.it, «la collegialità “virtuale” della camera di consiglio dell’organo decidente di primo acchito disorienta ma, al di là della sua dimensione necessitata in pendenza dell’emergenza da Covid-19, non appare di per sé confliggente con i canoni del processo accusatorio che la riguardano», ma «il problema può essere quello della condivisione del materiale decisorio (sempre che lo stesso sia in forma cartacea)».

²⁰ Sul “fascicoletto telematico” nei giudizi di impugnazione, in attesa del “fascicolo telematico” v. le considerazioni di PARDO, *Processo telematico e sistema delle impugnazioni penali*, in www.giustiziainsieme.it.

²¹ Si interrogano sulla possibilità di garantire la segretezza della camera di consiglio mediante le piattaforme informatiche MANES, MARAFIOTI, *Giustizia è diritto, non burocrazia*, in *Il Sole 24ore*, 12 novembre 2020, 25.

²² V. le notazioni critiche di AGOSTINO, *Il giudizio d’appello monocratico che verrà*, in *Leg. pen. (web)*.

desimo luogo - è una fondamentale garanzia di imparzialità del giudice, alla quale non si può in alcun modo rinunciare, neppure in un contesto di pandemia. A questo fine è da evidenziare che rispetto all'art. 23 co. 9 del "decreto ristori", da cui si trae la disciplina per l'appello, è stata prospettata una lettura²³ volta ad escludere una sorta di obbligatorietà della camera di consiglio da remoto. Lettura che, salvo auspicabili ripensamenti in sede di conversione su questo specifico profilo, dovrebbe affermarsi anche per il secondo grado. Il rinvio per il giudizio di appello alla disciplina dettata per la Corte di cassazione si estende anche alla fase successiva alla deliberazione: il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscriveranno il dispositivo della sentenza, o l'ordinanza, e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. La sentenza non sarà pubblicata in udienza, ma il dispositivo andrà comunicato alle parti. L'art. 23, co. 9, oggetto di richiamo, esclude l'applicazione della camera di consiglio virtuale «alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»: sembra chiaro che questa potrà tenersi in appello soltanto nel caso del giudizio cartolare sin qui descritto.

6. *Una possibile soluzione.* Questo primo e rapido sguardo al contenuto dell'ultimo intervento emergenziale sulla giustizia rende palese una consapevolezza: il giudizio di appello, come momento fondamentale del controllo avverso la decisione di primo grado, tende sempre più a vacillare. Più agevole da percorrere, nell'immediato, anche sul piano della speditezza "procedimentale", avrebbe potuto essere la strada inversa, in parte tracciata all'art. 7, co. 1, lett. h) del d.d.l. 2435. Questo prevede l'introduzione di un rito camerale non partecipato, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore, sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei casi in cui si procede in camera di consiglio ai sensi dell'art. 599 c.p.p. In un'ottica di maggiore applicazione del rito non partecipato, limitato all'attuale

²³ V. Corte Suprema di Cassazione, Ufficio del massimario e del ruolo, "Le novità per il giudizio penale in Cassazione introdotte dal d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19", cit., p. 6, dove peraltro si ammette la partecipazione di almeno un componente del collegio presso la Corte, anche in funzione di una migliore organizzazione del lavoro. Su questo profilo v. Decreto Primo Presidente della Corte di cassazione, 5 novembre 2020, secondo il quale il presidente del collegio, o un consigliere da lui delegato, deve assicurare la presenza nella camera di consiglio in Corte per provvedere alle verifiche, redigere e sottoscrivere il ruolo nel quale dare atto della partecipazione dei magistrati in camera di consiglio, precisando chi è presente e chi collegato da remoto, nonché della disponibilità degli atti processuali.

emergenza COVID-19, si sarebbe potuto elidere il richiamo all'art. 599 c.p.p., così però consentendo a quanti ancora credono nel valore delle argomentazioni orali davanti al giudice di appello di esercitare con pienezza il proprio ruolo nel processo penale, senza oneri aggiuntivi.